



N. comunicazione	Data	Oggetto
08/2022	31/03/2022	Provvedimenti in seguito alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19

CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA COVID-19 - PROVVEDIMENTI

Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, Circolare del Ministero della Salute 30 Marzo 2022

Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19 e il sistema delle zone colorate.

Obbligo mascherine

Fino al 30 Aprile vige l'obbligo di indossare mascherine

- di tipo **chirurgiche** o di livello superiore nei luoghi di lavoro e in tutti i luoghi al chiuso
- di tipo **FFP2** negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli al pubblico al chiuso e all'aperto

Obbligo Green Pass

Dal 1° al 30 Aprile vige l'obbligo di Green Pass base per

- accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori compresi gli over50
- accedere ai servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso e ai mezzi di trasporto con l'esclusione di trasporto pubblico locale o regionale

Dal 1° Aprile viene eliminato l'obbligo di Green Pass per accedere al trasporto pubblico locale o regionale, ai servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri), ai pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e alle attività commerciali in cui vigeva l'obbligo.

Fino al 31 dicembre vige l'obbligo di Green Pass rafforzato per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Obbligo vaccinale

Fino al 15 giugno vige l'obbligo vaccinale per over50 (in caso di inosservanza viene erogata sanzione di 100€ dal Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate), personale scolastico e universitario, personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e della polizia locale.

Fino al 31 dicembre vige l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA DAL 1° APRILE

POSITIVI COVID-19

Valgono le stesse indicazioni della Circolare del 30/12/2021.

È previsto l'**isolamento** dalla data del tampone positivo. Il periodo di isolamento è di 7 giorni se il soggetto asintomatico ha ricevuto la dose di richiamo o completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi; in tutti gli altri casi il periodo di isolamento è di 10 giorni.

Concluso l'isolamento, la guarigione va accertata con l'esito negativo di un test molecolare o antigenico. La riammissione al lavoro è certificata dal Medico Competente.

CONTATTO STRETTO

Non è prevista la quarantena ma si applica per tutti la misura dell'**autosorveglianza** con l'obbligo di

- indossare mascherina **FFP2** al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto;
- effettuare un **test molecolare o antigenico rapido** alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.